

ALLEGATO "A" AL NUMERO 13085 DI REPERTORIO

STATUTO DEL CONSORZIO

"SAINT VINCENT TURISMO"

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Scopo.

ARTICOLO 1. E' costituito, ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del Codice civile un Consorzio volontario con attività esterna, sotto la denominazione "SAINT VINCENT TURISMO",

ARTICOLO 2. Il Consorzio ha sede legale a Saint Vincent in via Roma numero 62, presso l'A.I.A.T. di Saint Vincent.

Potranno essere istituite, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie, filiali, succursali e agenzie in altre località dello Stato, dell'Unione Europea e anche all'estero.

ARTICOLO 3. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2031 e potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, essere prorogato.

ARTICOLO 4. Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di incrementare i flussi turistici, di valorizzare e promuovere lo sviluppo turistico dell'area di Saint Vincent in particolare e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti e di gestire direttamente servizi per i propri soci.

Non ci sarà alcuna distribuzione di utili ai consorziati; alla fine di ogni anno finanziario, l'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato ad apposito fondo destinato a essere reinvestito entro due anni, oppure andrà ad accrescere il fondo consortile a garanzia delle obbligazioni del Consorzio.

Pertanto il Consorzio avrà come oggetto:

- a) favorire uno sviluppo produttivo integrato e non competitivo fra i vari Enti locali, le cooperative turistiche e di servizi, i singoli albergatori, i commercianti e il Casino de la Vallée, attraverso la predisposizione collettiva dei programmi di attività del Consorzio;
- b) realizzare, eventualmente mediante attività esterne, servizi turistici legati al turismo e al tempo libero;
- c) promuovere corsi di aggiornamento e di formazione per i propri associati e per gli operatori turistici;
- d) svolgere ricerche di mercato;
- e) effettuare studi dell'offerta turistica dell'area considerata, con particolare riferimento alla qualità dei servizi turistici presenti e alle iniziative per garantire la difesa del turista;
- f) definire strategie operative di marketing;
- g) organizzare campagne promozionali e di commercializzazione;
- h) organizzare la partecipazione a fiere e mostre turistico-culturali e artigianali;
- i) produrre materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, culturale e monumentale;
- l) organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti e seminari;
- m) favorire lo sviluppo del turismo sociale, a scopo naturalistico o di interesse storico-artistico e culturale;
- n) sviluppare l'informazione turistica, eventualmente in collaborazione con la Comunità Montana Monte Cervino, le pro-Loco

e gli uffici di informazione;

o) gestire i servizi di prenotazione alberghiera ed extra-alberghiera per i propri soci, nonché l'organizzazione della banca dati della domanda turistica;

p) organizzare la raccolta e la diffusione di informazioni adeguate per facilitare l'accesso al credito turistico, in collaborazione con le associazioni di categoria;

q) gestire servizi informatici e telematici, utili al fine dell'attività consortile;

r) gestire le strutture per il turismo e tutte le strutture ad esso connesse, come ad esempio quelle per il turismo congressuale, gli impianti sportivi e i garages;

s) svolgere con indirizzo mutualistico qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi statutari.

TITOLO II - Consorziati: numero, ammissione, recesso ed esclusione.

ARTICOLO 5. Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono essere ammesse a far parte del Consorzio imprese individuali, società di persone o di capitali che esercitino le attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 numero 443 e successive modifiche, che operino con continuità nell'ambito locale e che

comunque svolgano attività collegate, connesse o complementari a quelle economiche locali, con particolare riguardo a tutto quanto connesso con attività alberghiere e commerciali in genere, quindi qualsiasi soggetto, fisico o giuridico, che quale proprietario, gestore, coadiutore o direttore, partecipa attivamente alla conduzione di un'azienda turistico-ricettiva. Dette imprese ed enti non debbono avere, inoltre, in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere state dichiarate fallite ancorché riabilitate.

Potranno inoltre essere ammessi a fare parte del Consorzio, con il solo pagamento di una quota di partecipazione particolare, stabilita anno per anno dall'Assemblea ordinaria, associazioni, consorzi, Enti pubblici e organismi in genere aventi finalità di promozione turistica, sportiva, culturale e socio-economica. Tali soggetti, previo versamento della quota, acquisteranno la qualifica di Consorziati sostenitori del Consorzio e godranno di diritti e benefici definiti dal Regolamento interno, che indicherà parimenti l'importo annuale da versare.

ARTICOLO 6. I soggetti che intendono aderire al Consorzio dovranno presentare apposita domanda scritta, contenente la dichiarazione di piena conoscenza del presente Statuto e corredata, per le società e gli enti, dalla delibera di adesione e di conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante nonché, per i soggetti tenuti a tale registrazione, del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di quanto sarà eventualmente richiesto dal

Regolamento interno o dal Consiglio direttivo.

Sulla domanda di adesione delibera, in modo insindacabile, l'organo amministrativo, con il voto a maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 7. Il Consorziato cessa di far parte del Consorzio per recesso, per esclusione e per trasferimento d'azienda, oltre che nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8. Il recesso del consorziato è ammesso nei seguenti casi:

- cessazione da parte del consorziato dell'attività imprenditoriale;
- perdita di appartenenza alla categoria che, per previsione statutaria, costituisce il requisito di ammissione al Consorzio;
- eccessiva onerosità sopravvenuta delle contribuzioni rispetto ai vantaggi che derivano dal Consorzio;
- quelli previsti dall'articolo 2437 del Codice civile.

In ogni caso il Consorziato non può recedere "ad nutum" in violazione degli impegni assunti.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consiglio direttivo con preavviso di almeno sei mesi e ha effetto dalla data della sua accettazione da parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 9. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte in suo nome e

per suo conto, ovvero per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi consortili, oppure nei confronti del consorziato che arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai suoi partecipanti.

ARTICOLO 10. In caso di trasferimento dell'azienda consorziata sia per causa di morte che per atto fra vivi, il nuovo titolare dell'impresa potrà subentrare nel Consorzio a condizione che esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio stesso. Detto nuovo titolare o i nuovi titolari dovranno, tuttavia, ribadire la volontà di essere ammessi al Consorzio, mediante domanda da inviarsi al Consiglio direttivo entro quindici giorni dalla data della cessione, per poter aggiornare correttamente i libri sociali e apportare le variazioni dovute per legge.

In caso di trasferimento mortis causa gli eredi dovranno indicare il nominativo del coerede unico da loro delegato quale rappresentante nel Consorzio, nei tempi sopra stabiliti.

ARTICOLO 11. Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, devono essere notificate dal Presidente del Consiglio direttivo agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

ARTICOLO 12. I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte sono responsabili verso

il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'articolo 2615 del Codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. La quota di partecipazione del Consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile ai sensi dell'articolo 2609 del Codice civile.

ARTICOLO 13. Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per i casi di nuova ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'articolo 2612 del Codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei consorziati a cura del Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate, nonché altrimenti registrate ai sensi di legge.

TITOLO III - Obblighi dei Consorziati.

ARTICOLO 14. I Consorziati si obbligano:

- a sottoscrivere e versare al momento dell'ingresso nel Consorzio l'importo della quota di ammissione, stabilita periodicamente dall'Assemblea ordinaria; a sottoscrivere e versare le quote annuali di partecipazione stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo seguendo le direttive del Regolamento interno, se esistente;
- a comunicare al Consiglio direttivo ogni variazione concernente l'impresa medesima per la quale le norme vigenti sia civilistiche

sia fiscali prevedono la formale comunicazione e/o pubblicazione in qualsiasi forma e sede;

- a osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere legalmente prese dagli organi del Consorzio;
- a favorire gli interessi del Consorzio.

Ciascun consorziato non potrà mai in nessun caso sottoscrivere più di una quota del consorzio stesso; le quote saranno di conseguenza tante quante il numero dei consorziati.

L'azienda consorziata conserva piena autonomia nell'esplicazione della sua attività imprenditoriale, ma la sua azione dovrà uniformarsi alle direttive del Consorzio per ciò che investe gli interessi relativi all'attività consortile.

TITOLO IV - Fondo Consortile.

ARTICOLO 15. Il fondo consortile è costituito da un fondo strutturale, da un fondo di funzionamento e dai beni eventualmente acquistati.

Il fondo strutturale è formato:

- da un numero illimitato di quote di partecipazione versate dai partecipanti al Consorzio in occasione dell'ammissione allo stesso, del valore nominale di euro 150 (centocinquanta) ciascuna; il suo ammontare attuale è pertanto fissato in euro 2.700 (duemilasettecento), assunto dai consorziati in parti uguali;
- dai contributi volontari versati dai consorziati, da Enti pubblici quali il Comune, la Regione o altri, da associazioni di categoria o da altri enti e organizzazioni, nonché da altri

conferimenti destinati al raggiungimento degli scopi consortili;
- dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati.

Il fondo di funzionamento è formato:

- dai contributi in conto esercizio (quote annuali) che dovranno essere effettuati sulla scorta dell'eventuale bilancio di previsione predisposto dal Consiglio direttivo e di criteri che tengano conto del comparto economico relativo alle imprese consorziate, delle entità dei benefici diretti ottenibili attraverso lo strumento consortile da ogni consorziato, dalle dimensioni delle singole imprese consorziate che verranno valutate in relazione a parametri da istituire;

- dai contributi volontari versati dai consorziati, da enti pubblici quali il Comune, la Regione o altri, da associazioni di categoria o da altri enti e organizzazioni, nonché dai diversi conferimenti destinati al raggiungimento degli scopi consortili.

In caso di scioglimento, l'Assemblea fisserà le norme per la liquidazione del fondo consortile.

TITOLO V - Bilancio.

ARTICOLO 16. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo redige la situazione patrimoniale secondo le norme del Codice civile affinché possa essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea e depositata ai sensi dell'articolo 2615 bis del Codice civile.

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre.

Gli utili eventualmente conseguiti non potranno in nessun modo essere ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti.

Il Consiglio direttivo predisporrà, se ritenuto opportuno dall'Assemblea, un bilancio di previsione semestrale o annuale che individuerà l'attività prevista per il semestre o l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio di previsione dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

TITOLO VI - Organi del consorzio.

ARTICOLO 17. Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea generale dei Consorziati;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato esecutivo e il Direttore generale
- il Collegio dei Revisori ove costituito;

ASSEMBLEA

ARTICOLO 18. L'Assemblea, sovrana ai sensi di legge, può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti consorziati in presenza dei propri rappresentanti legali o negoziali all'uopo designati. Salva diversa disposizione dell'Assemblea, non è ammesso, e se è ammesso non può esercitare il diritto di voto, il consorziato resosi inadempiente degli obblighi consortili. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o dalla

maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati.

L'Assemblea è convocata con avviso da inviarsi a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione atto allo scopo, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, indicandone l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, o mediante avviso affisso nella sede del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consorzio e con voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei consorziati presenti e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente per i seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio;
- predisposizione, approvazione e sulle eventuali modifiche del Regolamento interno;
- nomina alle cariche consortili ed entità dei relativi eventuali compensi;
- emanazione delle direttive programmatiche dell'attività del Consorzio;

- acquisto di beni immobili.

ARTICOLO 19. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, anche su richiesta della maggioranza dei consorziati, per i casi di deliberazione relativa alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento anticipato del Consorzio, al mutamento della forma giuridica e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consorzio e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti o rappresentati.

ARTICOLO 20. Ogni consorziato ha diritto a un voto. In caso di assenza e/o impedimenti i Consorziati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri consorziati mediante delega scritta; ciascun membro non può validamente rappresentare più di due consorziati. Le deleghe, delle quali deve farsi menzione nel verbale, devono essere conservate dal Consorzio per tre anni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della validità delle deleghe e l'accettazione delle medesime.

ARTICOLO 21. L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua

assenza, dal vice Presidente; in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età tra i presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato per ogni convocazione.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 22. Il Consiglio direttivo, organo amministrativo, è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici consiglieri eletti dall'Assemblea, fra i consorziati nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali o negoziali, oppure anche fra soggetti esterni.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea per giusta causa.

Il Consiglio direttivo sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea. Il Presidente è investito della legale rappresentanza del Consorzio.

ARTICOLO 23. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. La convocazione sarà fatta a mezzo avviso (anche tramite fax, posta elettronica o altri mezzi atti allo scopo) da speditarsi o da recapitarsi non meno di sette giorni prima della convocazione dell'adunanza; nei casi d'urgenza sarà sufficiente che i consiglieri e i revisori ne siano informati almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Al Presidente e ai componenti il Consiglio direttivo è dovuto, se ritenuto opportuno dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio di tale funzione. Spetta al Consiglio direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori se costituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore del Consorzio.

ARTICOLO 24. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi consortili, fatta eccezione per quelli che il presente Statuto demanda all'Assemblea.

Pertanto spetta al Consiglio direttivo:

- deliberare sull'ammissibilità e il diritto di voto di nuovi Consorziati;
- deliberare sull'ammissibilità e il diritto al voto del Consorziato resosi inadempiente agli obblighi consortili;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare eventuali regolamenti interni per settore d'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere alla gestione del Fondo Consortile e a compiere tutte

le operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluse le richieste di fidi e mutui necessari per il raggiungimento degli scopi consortili;

- assumere e licenziare il personale del Consorzio (inclusi consulenti esterni, professionisti, collaboratori, dipendenti e simili) fissandone le retribuzioni e le mansioni;

dare l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Consorziati.

ARTICOLO 25. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

Trovano applicazione i disposti degli articoli 2385 commi 1 e 2, e 2386 del Codice civile.

ARTICOLO 26. Per le infrazioni alle norme del presente Statuto e del Regolamento interno che non comportino danno grave e non costituiscano pregiudizio agli interessi di uno o più consorziati, è facoltà del Consiglio direttivo deliberare l'applicazione di penalità, stabilendone entità e modalità.

COMITATO ESECUTIVO - DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 27. Il Consiglio direttivo può provvedere alla nomina di un Comitato esecutivo al suo interno di un massimo di cinque membri oppure di un Direttore generale, i quali durano in carica fino a

revoca o dimissioni. Al Comitato o al Direttore è affidata la direzione del Consorzio, l'esecuzione delle delibere degli organi consortili, la cura dei rapporti tra il Consorzio e i terzi e quant'altro ritenuto opportuno e necessario dal Consiglio direttivo per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio.

La carica di Direttore può esser ricoperta anche da una persona esterna al Consorzio stesso.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 28. Il Collegio dei Revisori, costituito ove ricorra obbligo di legge o nel caso l'Assemblea lo ritenga opportuno, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Essi vengono eletti dall'Assemblea anche tra i non soci a maggioranza relativa di voti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge. Il compenso spettante ai revisori è stabilito con delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

ARTICOLO 29. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili e all'osservanza delle norme stabilite dalla legge per

la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio dei Revisori deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale o ricevuti dal Consorzio in pegno cauzione o custodia.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

ARTICOLO 30. I Revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio direttivo e delle Assemblee.

I Revisori che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio direttivo, decadono dall'ufficio. I Revisori devono convocare l'Assemblea e provvedere alle pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VI Disposizioni generali e finali.

ARTICOLO 31. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio direttivo potrà adottare appositi Regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dei consorziati riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 32. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea

straordinaria provvederà a nominare uno o più liquidatori ai quali disporrà le norme generali per la liquidazione del Consorzio e stabilirà la destinazione del fondo consortile, che non potrà in ogni caso essere distribuito ai consorziati, ma devoluto a enti senza scopi di lucro aventi finalità affini a quelle del Consorzio.

ARTICOLO 33. Qualsiasi controversia insorgesse tra i consorziati, tra il consorzio e i consorziati o loro eredi, circa l'interpretazione e la esecuzione di questo atto e in genere di qualunque rapporto consortile, sarà differita alla decisione di tre arbitri, uno nominato da ciascuna parte in contrasto ed il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno, rispettando comunque il principio del contraddittorio.

ARTICOLO 34. Le spese di quest'atto e sue consequenziali, sono a carico del Consorzio.

ARTICOLO 35. Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

In originale firmato:

GIUSEPPE FELICE MOTTO ROS

CARLO MOTTO ROS

DI MARTINO GIUSEPPE

TRECATE VINCENZO

SILVANA PERUCCA

MARA NOGARA

LIBERA PAOLA

SILVANA CORTESE

LUNGHİ PIETRO

ROMANO ELISABETTA

GIOVANNA LA PEGNA

ORNELLA CONSOL

CIOCCHINI GUSTAVO

BARONI ANNA RITA

BELLA ANDREINA

BELLA LUCIA GIUSEPPINA

ADRIANA BICH

RONCHETTO SILVANO PAOLO

ROVEYAZ SILVANO

GAMBA GLEDIS MARIA

AHMED BOUSTANI EID

BERTUZZO CARLO

SCARPA VINCENZO

ANDREINA GIOVANNA DONAZZAN

MARIA TERESA GIOGLIO

MARCO PRINCIVALLE NOTAIO

